

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1126

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASINI, SANGIORGIO, SOLAROLI, BARGONE, ALVETI, DI PRISCO, GUIDI, LONGO, MANCINA, NICOLINI, VELTRONI, BIRICOTTI GUERRIERI

Legge quadro per l'edilizia scolastica

Presentata il 25 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'edilizia scolastica presenta aspetti di particolare gravità in vaste aree del Paese. Mancano aule, laboratori, palestre e molti degli edifici scolastici non sono adeguati neppure alle norme sulla sicurezza, agibilità, igienicità. Spesso le scuole sono ospitate in edifici non adeguati all'uso scolastico e spesso la precarietà di tale collocazione si tramuta in sistemazione definitiva in assenza delle risorse finanziarie necessarie a dare risposte adeguate. Dai dati ministeriali risulta che su 453 mila aule 230 mila (51 per cento) sono ubicate in edifici privi di certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi, 143 mila aule (32 per cento) non sono conformi alle norme igienico-sanitarie, 130 mila aule (29 per cento) mancano di agibi-

lità statica. Molti edifici adattati ad uso scolastico sono in affitto e non adeguati alle esigenze didattiche.

Le carenze si manifestano in tutto il territorio nazionale, ma da una indagine fatta svolgere nel 1991 dal governo ombra del PDS e della Sinistra indipendente, particolarmente gravi e rilevanti risultano quelle che si registrano nel Mezzogiorno d'Italia.

Nell'anno scolastico 1987-1988 su 141.113 bambini in doppio turno nelle scuole elementari italiane 139.244 erano concentrati nelle regioni meridionali. Analogamente nelle scuole medie inferiori su 43.070 alunni in doppio turno ben 42.025 erano al sud. Nella secondaria superiore la situazione è solo apparentemente migliore: 50.133 alunni in doppio turno al

sud di fronte a 63.548 alunni su tutto il territorio nazionale, con la tendenza ad un forte ulteriore aumento.

La legge 5 agosto 1975, n. 412, che introduceva una programmazione dell'edilizia scolastica, dopo il primo triennio di copertura finanziaria, non è stata più rifinanziata e negli anni successivi si sono susseguiti svariati decreti-legge (decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, solo per citare alcuni esempi) del tutto insufficienti a far fronte alla sempre maggiore esigenza di aule ed edifici scolastici e fortemente incoerenti rispetto alla necessità di garantire certa ed efficace programmazione.

Il decreto-legge n. 318 del 1986 ha avuto gravi difficoltà di attuazione su tutto il territorio nazionale. Ai primi mesi del 1991, dei previsti 4.000 miliardi, al nord erano stati assegnati 814.471 milioni per la realizzazione di 616 opere. Di queste ne erano state ultimate 158, pari al 25,6 per cento. Le opere iniziate erano 246 (39,9 per cento), quelle solo appaltate 24 (pari al 4 per cento), quelle non appaltate 194 (31,4 per cento). Alle regioni del sud e alle isole erano stati assegnati 2.714.435 milioni per 1216 opere. Di queste ne erano state ultimate 45 (3,7 per cento), iniziate 617 (50,7 per cento), solo appaltate 37 (0,08 per cento), non appaltate 517, pari al 42,5 per cento.

A parità di normativa le opere ultimate su quelle programmate al nord sono otto volte superiori delle corrispondenti delle regioni meridionali.

Inoltre la citata ricerca mette in evidenza l'estrema gravità del fenomeno degli affitti di locali adibiti ad uso scolastico in città capoluogo come Palermo, Reggio Calabria e Napoli.

Si tratta di una situazione grave e insostenibile che il movimento degli studenti di questi ultimi anni aveva denunciato con vigore. I primi dati ufficiali sullo stato di degrado materiale delle nostre scuole erano stati diffusi in occasione della Conferenza nazionale sulla scuola del 1990 e in quella circostanza era sem-

brato un fatto indubbiamente positivo che il Ministro della pubblica istruzione avesse manifestato l'intenzione, raccogliendo in tal modo gli inviti ripetutamente rivoltigli in Parlamento dall'opposizione di sinistra, di presentare un decreto-legge per i cosiddetti interventi urgenti e di predisporre un disegno di legge organico per l'edilizia scolastica.

L'intervento urgente, anche grazie alla pressante iniziativa del nostro gruppo, ha avuto seguito con l'approvazione della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Essa ha previsto lo stanziamento di 1.500 miliardi per interventi urgenti di edilizia scolastica riguardanti prevalentemente l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità necessarie ed indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

L'iter rigoroso previsto dalla legge era stato attivato con l'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992 concernente la ripartizione alle regioni di 1.425 miliardi.

Con un altro decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1992 erano stati ripartiti a 51 scuole, dotate di personalità giuridica, 75 miliardi da utilizzare per urgenti lavori di risanamento.

La concessione dei mutui prevista nel mese di giugno 1992 è stata illegittimamente sospesa con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1992, che ha bloccato i mutui fino al 30 giugno. La nuova direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 maggio 1992 ha bloccato ulteriormente i mutui fino al 30 settembre.

Poiché esiste nella legge finanziaria 1992, precisamente, nella tabella B relativa al Ministero della pubblica istruzione, uno stanziamento per l'ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica di 200 miliardi e di 165 miliardi rispettivamente per il 1993 e per il 1994, appare molto grave la latitanza del Governo circa la presentazione della tante volte preannunciata legge quadro, che il Ministro della

pubblica istruzione ha riproposto anche al convegno organizzato a Milano l'8 marzo 1991 dall'Unione delle province d'Italia.

In tale situazione i gruppi parlamentari del PDS ritengono necessaria e urgente l'approvazione di una legge organica che garantisca un nuovo e più adeguato quadro normativo e una certezza di idonei finanziamenti a carattere poliennale. Questi sono per l'appunto gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente proposta di legge, incentrata su alcuni principi chiari ed efficaci di programmazione.

Con l'articolo 1, si stabiliscono le finalità che dovranno perseguire i piani per l'edilizia scolastica definiti dalle regioni.

Con l'articolo 2 si istituisce un osservatorio permanente per l'edilizia scolastica che, pur operando presso il Ministero della pubblica istruzione, si avvale dell'apporto delle autonomie locali.

L'articolo 3 stabilisce precise norme tecniche per l'edilizia scolastica che impongono, fra l'altro, la possibilità per tutte le scuole di poter fruire di idonee attrezzature sportive.

Con l'articolo 4 si istituisce l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, che costituisce, con l'osservatorio permanente per l'edilizia previsto dall'articolo 2, uno strumento necessario per la programmazione.

L'articolo 5 definisce nuove e trasparenti procedure di esecuzione e soprattutto introduce le modalità di adempimento dei poteri di surroga ai vari livelli istituzionali.

Con l'articolo 6 vengono ridefinite le competenze degli enti locali e delle regioni, attribuendo a queste ultime il compito di programmazione mediante piani annuali e poliennali da predisporre assieme ai comuni, alle province e agli organismi scolastici. L'articolo 6, inoltre, sancisce l'attribuzione ai comuni delle competenze per la scuola materna, elementare e media e alle province quella per la scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali. Sarà così possibile dare piena applicazione agli articoli 14 e 64 della legge 8

giugno 1990, n. 142, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

L'articolo 7 disciplina il trasferimento e l'utilizzazione degli immobili fra comuni, province e Stato, mentre l'articolo 8 prevede il trasferimento degli oneri fra gli enti di competenza.

L'articolo 9 contiene la previsione dell'entità dei finanziamenti per l'edilizia scolastica e le relative modalità di copertura finanziaria.

L'articolo 10 stabilisce la finalizzazione dei mutui.

L'articolo 11 sancisce le nuove procedure per la programmazione delle opere.

L'articolo 12 propone misure per il sostegno della sperimentazione edilizia nel settore.

Con l'articolo 13 si definiscono nuovi criteri per la progettazione e nuove norme per la direzione dei lavori.

L'articolo 14 introduce il responsabile del procedimento.

L'articolo 15 disciplina i contratti di servizi e l'articolo 16 i contratti di appalto alla luce degli indirizzi comunitari.

L'articolo 17 reca norme che consentono alle regioni di emanare disposizioni in ordine alla determinazione delle tecnologie, dei tempi e dei metodi dell'intervento.

L'articolo 18 abroga la legge 5 agosto 1975, n. 412.

Il problema dell'edilizia scolastica ha bisogno, per essere affrontato, d'una volontà politica che miri alla sua reale soluzione portando costante attenzione alle sue concrete esigenze.

D'altro canto i nuovi ordinamenti della scuola elementare, lo sviluppo della scuola materna che presto riguarderà la quasi totalità dei bambini in età 3-5 anni, l'esigenza dell'estensione dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno nella scuola secondaria superiore e della riforma della scuola media superiore evidenziano come la quantità e la qualità delle strutture scolastiche siano elementi indispensabili e determinanti per l'adeguamento, la qualificazione e la modernizzazione del nostro sistema scolastico anche in rapporto agli altri Paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. I programmi di edilizia scolastica debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture scolastiche nei vari ordini di scuola nonché il loro costante adeguamento alla dinamica dei processi formativi, culturali e sociali. Obiettivi immediati della presente legge sono il soddisfacimento del fabbisogno di aule e di edifici scolastici, riducendo l'indice di carenza in ciascuna regione entro la media nazionale, nonché lo sviluppo e la qualificazione dell'edilizia scolastica. La programmazione dell'edilizia scolastica dovrà garantire:

a) l'integrazione fra le scuole di ogni ordine e grado e fra le scuole e il territorio;

b) l'apertura delle strutture scolastiche e il loro pieno utilizzo da parte della collettività;

c) il riequilibrio territoriale;

d) l'adeguamento delle strutture scolastiche ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi nonché di innovazione didattica;

e) l'innovazione e la sperimentazione.

ART. 2.

(Osservatorio permanente
per l'edilizia scolastica).

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ed istituzioni in-

interessati. L'osservatorio, d'intesa con l'anagrafe nazionale dell'edilizia di cui all'articolo 4, svolge attività d'indagine sul fabbisogno e di consulenza a richiesta del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ed istituzioni interessati. L'osservatorio si avvale del Centro studi per l'edilizia scolastica, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione per compiti di studi, ricerca e progettazione in materia di edilizia scolastica.

ART. 3.

(Norme tecniche).

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana norme quadro tecniche di edilizia scolastica contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica e degli impianti sportivi di base. Tali norme fissano gli *standard* costruttivi relativamente alle caratteristiche delle aree di insediamento delle scuole (aree metropolitane, urbane, extraurbane, periferiche). Le regioni, comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'emanazione delle norme quadro, approvano norme tecniche specifiche relative ai territori di propria competenza, prevedendo indici anche diversificati per le esigenze dei centri storici e delle aree metropolitane.

2. Ogni scuola deve avere a disposizione idonee palestre e impianti sportivi di base.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), e l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), defini-

sce lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e degli impianti sportivi di base, da stipularsi tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione può prevedere l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti o privati.

4. Le norme tecniche sono emanate sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni effettuati dal Centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e successive modificazioni, e possono periodicamente essere aggiornate. Il Centro studi è integrato da un rappresentante delle regioni, uno dell'ANCI e uno dell'UPI.

5. In prima applicazione, le norme tecniche sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le norme in vigore.

ART. 4.

(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica).

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza, nell'ambito del proprio sistema informativo, un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica articolata per regioni, al fine di accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative. Tali attività sono coordinate con quelle dell'ufficio di statistica da istituire presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dell'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 2.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica gli enti interessati si avvalgono dei dati dell'anagrafe nazionale. A tal fine essi possono accedere al sistema informativo.

ART. 5.

(Snellimento e garanzia delle procedure di esecuzione).

1. Alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica provvedono gli enti locali competenti a seconda dei diversi ordini e gradi di scuola.

2. Per l'approvazione dei progetti si applicano le norme di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità ed i criteri di svolgimento che la regione dovrà disciplinare.

3. L'approvazione dei progetti equivale, ai fini delle procedure di esproprio e di occupazione di urgenza, a dichiarazione di pubblica utilità ed a riconoscimento dell'indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti nel progetto.

4. Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inosservanza dei termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza dei predetti termini, provvede la regione in via sostitutiva, dopo avere formalmente invitato l'ente locale ad adempiere agli atti di competenza, entro un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni.

5. Qualora siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini per gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 11, senza che le regioni vi abbiano provveduto, tali adempimenti sono compiuti dal commissario di Governo, sentito il sovraintendente scolastico e gli enti locali interessati.

ART. 6.

(Competenze degli enti locali).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 in ordine agli oneri di parte corrente, alla

costruzione, alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici provvedono:

a) i comuni o loro consorzi, per gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari o medie;

b) le province, per gli edifici da destinare a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali.

ART. 7.

(Trasferimento ed utilizzazione degli immobili).

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. I relativi rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche o convittuali sono trasferiti alle province.

3. Gli immobili non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), sono trasferiti alle province dopo che sia stato approvato il collaudo e siano state rimborsate dall'ente appaltante tutte le spese sostenute e non coperte da contributi. Nel caso in cui, nelle more del completamento delle opere, i comuni abbiano destinato, in via provvisoria, un immobile a sede di scuola superiore, tale destinazione resta ferma e l'immobile è concesso in uso gratuito alla provincia fino alla consegna del nuovo edificio.

4. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili trasferiti, ivi compresi quelli connessi ad eventuali mutui stipulati per la costruzione.

5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*).

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico, utilizzati come sede di istituzione scolastica, non sono soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente locale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permane l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione, ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale diverso da quello proprietario e siano utilizzati sulla base della programmazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464. Qualora non sussistano più le motivazioni per mantenere il vincolo di destinazione scolastica per un edificio, tale vincolo può essere revocato dall'ente proprietario d'intesa con l'altro ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.

8. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, vengono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le disposizioni contenute nel comma 4.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Trasferimento degli oneri).

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alle disposizioni legislative, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 6, avviene secondo le disposizioni previste nel presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello stabilito dall'articolo 7, comma 9, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti nell'anno finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza spetta alle province ai sensi dell'articolo 6, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello stabilito dall'articolo 7, comma 9, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedervi spetta alle province ai sensi dell'articolo 6.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province.

5. Le somme corrispondenti agli oneri sostenuti dai comuni, come determinate ai sensi del comma 2, sono portate ad incremento dei trasferimenti statali a favore delle province, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da ema-

narsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, saranno stabiliti i criteri da adottare per l'incremento annuo dell'ammontare complessivo delle somme trasferite.

ART. 9.

(Finanziamento dell'edilizia scolastica).

1. Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per un ammontare massimo di 2.000 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario. Il 5 per cento di tale cifra è destinato agli interventi di edilizia scolastica sperimentale e innovativa.

2. Per gli anni 1993 e 1994, alla copertura dei relativi oneri di ammortamento, valutabili rispettivamente in lire 200 miliardi e in lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui) ». Per i residui importi relativi all'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7733 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Ai fini dei rimborsi delle quote di ammortamento per capitali ed interessi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per gli interventi urgenti di edilizia scolastica dichiarati indifferibili dalle re-

gioni e dalle province autonome competenti sono destinati 150 miliardi di lire in conto capitale. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7733 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, e all'attribuzione, sulla base delle richieste delle regioni e delle province autonome, dei finanziamenti di cui al comma 3.

5. Una quota di finanziamenti pari al 10 per cento dovrà essere accantonata nei piani regionali per far fronte alle eventuali variazioni di programma nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione dei lavori, mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, ai maggiori compensi per riserve o ai maggiori costi delle aree. I corrispondenti mutui integrativi sono assegnati dalla Cassa depositi e prestiti sulla base delle indicazioni regionali. Le quote non utilizzate sono utilizzate allo stesso fine nell'esercizio successivo.

6. Il 5 per cento della somma attribuita ad ogni ente destinatario del mutuo può essere anticipato all'ente medesimo per fare fronte alle spese di progettazione.

7. Le somme non utilizzate nell'esercizio cui sono imputate possono essere assegnate nei due esercizi successivi.

ART. 10.

(Opere da realizzare).

1. La concessione dei mutui per il finanziamento di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 9 è finalizzata:

a) alla costruzione di edifici scolastici o all'acquisto ed eventuale riadattamento di edifici da destinare ad uso scolastico, anche al fine di eliminare il ricorso alla locazione di immobili, le eventuali situazioni di doppi turni, nonché le utiliz-

zazioni improprie di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non riadattabili;

b) alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, anche di uso comune a più scuole ed aperti alle attività sportive delle comunità locali;

c) alla manutenzione straordinaria o ristrutturazione di edifici scolastici, ai fini del loro adeguamento alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene o all'agibilità dei locali;

d) alla riconversione o al riadattamento all'uso scolastico di edifici adibiti ad altra attività o a tipo di scuola diversa;

e) al completamento di opere di edilizia scolastica.

2. Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo delle opere, nonché, per gli edifici di nuova costruzione, alle attrezzature per le palestre e per gli arredamenti di carattere sia didattico sia amministrativo.

ART. 11.

(Procedure per la programmazione delle opere).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, indica la somma disponibile per le singole regioni per il primo triennio e le disponibilità annuali.

2. L'indicazione di cui al comma 1 viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione scolastica residente considerata fino al diciannovesimo anno di età, calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione, e per il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità e alle carenze pregresse.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della pubblica istruzione, in base ai principi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma 4 e gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. La regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti locali competenti e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione l'entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione e alla Cassa depositi e prestiti.

5. Entro la stessa data di cui al comma 4, sono approvati i piani annuali regionali relativi al triennio contenenti l'individuazione degli enti locali destinatari dei mutui di cui all'articolo 9 nonché le opere da realizzare con l'indicazione dell'ammontare del mutuo. Tali piani sono comunicati alla Cassa depositi e prestiti.

6. La Cassa depositi e prestiti, entro sessanta giorni dalla comunicazione, inoltrata dalle regioni dei programmi regionali e sulla base di una richiesta preliminare di finanziamento avanzata dagli enti locali interessati, provvede alla formale adesione di massima.

7. Gli enti locali interessati, entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività del piano regionale, inoltrano alla Cassa depositi e prestiti la richiesta definitiva di finanziamento corredata del progetto preliminare di cui all'articolo 13, approvato dai competenti organi.

8. I successivi programmi triennali e i relativi piani annuali verranno formulati dalle regioni entro sessanta giorni dalla indicazione delle quote di finanziamento effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Tali indicazioni verranno determinate sulla base degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato dell'edilizia scolastica in rapporto alla popolazione scolastica e agli indici di affollamento delle scuole nonché allo stato di attuazione del programma triennale precedente. Le opere previste e non realizzate nel programma triennale saranno inserite nel successivo programma e i finanziamenti ad esse destinati saranno riattribuiti al fondo globale.

9. In caso di mancata approvazione del programma entro il termine previsto al comma 4, il Ministro della pubblica istruzione assegna un nuovo termine, trascorso il quale formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

ART. 12.

(Edilizia scolastica sperimentale e innovativa).

1. Allo scopo di soddisfare, mediante l'innovazione tecnologica, le esigenze del sistema scolastico, il 5 per cento degli investimenti previsti nei programmi regionali di edilizia scolastica è destinato alla sperimentazione di tipologie innovative per la scuola di ogni ordine e grado.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici e con le regioni, determina gli obiettivi della sperimentazione in riferimento alle seguenti esigenze:

a) innovazione nei materiali per garantire un più adeguato livello di compatibilità ambientale, ecologica, sanitaria e di protezione dell'utenza;

b) innovazione nelle modalità di costruzione, per assicurare tempi minimi di edificazione e di installazione degli impianti scolastici;

c) innovazione nelle modularità degli impianti onde realizzare la flessibile ade-

renza delle infrastrutture alla mutevole e variabile domanda pubblica di servizio;

d) innovazione per adeguare le infrastrutture dell'edilizia scolastica agli annessi e integrati sistemi di sanità e di igiene, idrici, di alimentazione, di riscaldamento, di smaltimento e di trattazione dei rifiuti, di energia e calore;

e) innovazione nei livelli di informatizzazione ai fini della sicurezza degli impianti, della gestione dell'utenza, della erogazione dei servizi al pubblico, della didattica e dell'insegnamento.

3. Gli obiettivi della sperimentazione fanno parte dei programmi triennali regionali dell'edilizia scolastica e sono proposti dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con le regioni, sotto forma di direttiva tecnica che viene emanata ogni triennio. In occasione dell'emanazione di tale direttiva tecnica in pari data il Ministro della pubblica istruzione invia al Parlamento una relazione sullo stato dei progetti innovativi attuati, sui risultati della applicazione della predetta direttiva tecnica, nonché sui programmi di innovazione e sugli studi di fattibilità, di sperimentazione e di realizzazione di prototipo posti in essere.

4. Al fine di cui al comma 3, l'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica e il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 2, verificano gli *standard* di funzionalità e di vivibilità dei progetti presentati, in ordine al rapporto ottimale di quantità *pro capite* alunno, ai servizi sociali sportivi, del tempo libero e sanitari, nonché a quelli infermieristici, di rifornimento idrico, di erogazione di energia e di calore, di manutenzione e pulizia dei locali scolastici, di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti, di informatizzazione e di automazione della didattica.

5. I progetti di cui al comma 4 sono presentati sia dalle regioni sia dal Ministero della pubblica istruzione che, a tal fine, può avvalersi di proposte e di studi di fattibilità presentati da imprese e con-

sorzi di imprese sia pubbliche che private o anche a composizione mista, di cooperative e loro consorzi, di enti universitari di ricerca, di gruppi professionali a composizione polifunzionale mista.

ART. 13.

(Progettazione e direzione dei lavori).

1. La realizzazione delle opere di cui alla presente legge è attuata previa predisposizione dei seguenti progetti di livello crescente di definizione:

- a) progetto preliminare;
- b) progetto definitivo;
- c) progetto costruttivo.

2. Il progetto preliminare deve consentire, per tutti i lavori da realizzare, l'individuazione e la verifica delle condizioni di fattibilità, la valutazione dei costi e dei benefici, la determinazione — a mezzo di disegni, relazioni e preventivi sommari — delle caratteristiche funzionali, spaziali, tipologiche, nonché dei costi, dei tempi di costruzione e dell'impatto ambientale della soluzione progettuale che, attraverso una comparazione fra più soluzioni tecniche, economiche e sociali, sia ritenuta ottimale. Il progetto preliminare deve inoltre determinare i tempi necessari per la redazione dei successivi livelli di progetto.

3. Il progetto definitivo deve consentire — a mezzo di disegni, relazioni e preventivi — di precisare le caratteristiche funzionali, spaziali, tecnologiche ed economiche dei lavori da realizzare, ad un livello di definizione sufficiente a poter dimostrare, innanzi a tutte le autorità al cui esame sia subordinata l'approvazione del progetto, la loro conformità alle vigenti norme tecniche ed amministrative.

4. Il progetto costruttivo deve consentire di definire i lavori in ogni loro aspetto complessivo e particolare, sia nelle parti fondamentali sia in quelle integrative e complementari (impianti di servizi generali ed opere di sistemazione delle

aree annesse alle costruzioni), in modo che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità e dimensione. Il progetto deve essere redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, rilievi, misurazioni e picchettazioni, e deve comprendere i calcoli delle strutture e degli impianti e quanto altro necessario perché ne sia possibile l'immediata materiale realizzazione.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 6 predispongono i progetti di cui al comma 1 avvalendosi dei propri uffici tecnici, ovvero affidandone la redazione a professionisti abilitati, singoli o associati.

6. I progetti non compilati dagli uffici tecnici delle amministrazioni appaltanti devono essere sottoscritti da uno o più professionisti iscritti nei rispettivi albi ed abilitati all'esercizio della professione.

7. Gli incarichi di progettazione a soggetti diversi dagli uffici tecnici devono essere motivati dalle amministrazioni appaltanti in ordine alla impossibilità di assolvere a mezzo dei propri uffici ai compiti di natura tecnica connessi alle opere e ai lavori da realizzare.

8. I corrispettivi relativi alla redazione dei progetti preliminare, definitivo e costruttivo sono calcolati e liquidati sulla scorta delle tariffe professionali per le prestazioni degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il progetto definitivo si fa riferimento alle aliquote fissate nella tabella B della predetta tariffa alle voci *c)*, *d)* ed *f)* nella misura del sessanta per cento.

9. Gli affidatari di incarichi professionali di cui al presente articolo non possono partecipare in alcun modo all'esecuzione dei lavori da essi programmati e progettati né direttamente né per il tramite di soggetti aventi con essi anche indirettamente vincoli di collegamento o di controllo.

10. Il direttore dei lavori, da determinare in una persona fisica, deve essere retribuito dall'amministrazione appaltante e nominato prima della redazione del pro-

getto costruttivo, che dovrà essere controfirmato dallo stesso il quale ne assume ogni responsabilità per quanto riguarda le modalità e le possibilità costruttive. All'amministrazione appaltante vanno comunicati, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore del cantiere.

ART. 14.

(Responsabile del procedimento).

1. Per ogni opera o insieme di opere da realizzare le amministrazioni appaltanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano un responsabile del procedimento che svolge, in piena autonomia e responsabilità, tutti i compiti di organizzazione, supporto e promozione di tutte le fasi realizzative dei lavori dalla progettazione preliminare a quella costruttiva, dall'appalto al collaudo.

2. Al responsabile del procedimento è attribuito il potere di promuovere le espropriazioni e di dare esecuzione alle ordinanze di occupazione dei suoli da espropriare, emesse dalle autorità competenti secondo le procedure vigenti.

3. La certificazione definita all'articolo 5, primo comma, del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, deve essere redatta dal responsabile del procedimento.

ART. 15.

(Contratti di servizi, di supporto ed organizzatori).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 6 possono realizzare le opere di cui alla presente legge anche mediante affidamento a soggetti privati o pubblici, dotati di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto lo svolgimento delle necessarie prestazioni ed attività di carattere tecnico-amministrativo-organizzatorio e di supporto, da compiere

alle condizioni e modalità stabilite in apposito disciplinare tecnico.

2. Il contratto deve fra l'altro indicare, a pena di nullità, l'opera o il gruppo di opere cui si riferisce l'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto. Esso può avere ad oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) la definizione di proposte, in merito alle condizioni in base alle quali le opere vanno studiate, progettate ed eseguite, da avanzare alla amministrazione appaltante cui spetta il compito della definitiva scelta;

b) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici indispensabili per progettare nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

c) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti ed ai direttori dei lavori, nonché la predisposizione dei relativi contratti;

d) l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta inerenti i lavori da realizzare presso tutte le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto anche attraverso la convocazione di una apposita conferenza dei servizi;

e) la predisposizione ed attuazione delle procedure per gli affidamenti degli appalti nonché la predisposizione dei contratti di appalto;

f) la gestione del contratto di appalto nonché l'assistenza in tutte le fasi del collaudo dei lavori realizzati.

3. Nello svolgimento delle prestazioni ed attività i soggetti affidatari sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento nonché

delle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie.

4. Il soggetto affidatario di servizi ed attività non può rendersi esecutore di nessuna delle opere per l'attuazione delle quali ha svolto la propria attività. Gli appalti relativi a tali opere potranno essere affidati soltanto ad imprese terze rispetto al predetto soggetto.

5. I contratti di cui al comma 1 devono essere affidati mediante le procedure previste dalle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia.

6. Anche nel caso di cui al presente articolo l'amministrazione appaltante nomina il responsabile del procedimento che provvederà a predisporre la convenzione in base alla quale saranno regolati i rapporti con l'affidatario del contratto di servizi nonché a svolgere l'alta sorveglianza durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16.

(Contratti di appalto).

1. Le opere di cui alla presente legge possono essere realizzate mediante appalti aventi ad oggetto:

a) la costruzione dell'opera;

b) la redazione del progetto costruttivo insieme alla costruzione dell'opera.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 6 possono procedere:

a) all'appalto di cui alla lettera *a)* del comma 1 qualora dispongano di progetto costruttivo;

b) all'appalto di cui alla lettera *b)* del comma 1 qualora dispongano di un progetto definitivo.

3. Qualora l'amministrazione appaltante indica l'appalto ponendo a base di una gara un progetto preliminare o definitivo, essa può richiedere che l'offerta comprenda la presentazione del progetto di livello di definizione immediatamente superiore a quello posto a base di gara

ovvero la proposta di varianti che devono essere rispettate, per poter essere prese in considerazione, nonché le modalità per la loro presentazione.

4. L'esecuzione dei lavori può avere inizio in ogni caso solo dopo la redazione e l'approvazione del progetto costruttivo da parte dell'amministrazione appaltante e, qualora la predisposizione di tale progetto faccia parte delle prestazioni contrattuali dell'impresa assuntrice dei lavori, dopo la stipula di un atto integrativo con il quale siano definite la consistenza delle opere da realizzare ed i relativi corrispettivi, a misura o a prezzo chiuso, nonché le ulteriori specifiche condizioni, diritti ed obblighi tra le parti necessari alla completa realizzazione delle opere.

5. I contratti di cui al comma 1 devono essere affidati mediante le procedure previste dalle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie e nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 1991. Per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria non è obbligatoria la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

6. L'aggiudicazione degli appalti deve effettuarsi con i criteri e le modalità previsti dalle norme emanate in attuazione di direttive comunitarie.

ART. 17.

(Norme integrative regionali).

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica nell'ambito delle disposizioni della presente legge che costituiscono principi della legislazione dello Stato, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le disposizioni regionali dovranno fra l'altro:

a) prevedere che la regione, per l'esecuzione delle opere di cui alla presente

legge, possa prescrivere che gli enti obbligati, comuni e province, costituiscano consorzi per realizzare piani organici di opere al fine di ridurre i tempi di realizzazione e di incentivare processi di industrializzazione edilizia;

b) prevedere i tempi per l'acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti da parte degli enti competenti;

c) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza;

d) prevedere i criteri di determinazione dei tempi per la progettazione e per l'esecuzione delle opere, le procedure di convocazione e le modalità ed i criteri di funzionamento della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

f) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

3. Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme statali vigenti in materia.

ART. 18.

(Norma abrogativa).

1. La legge 5 agosto 1975, n. 412, è abrogata.